

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO E IRB

Nota di chiarimenti ⁽¹⁾

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, “Crediti di imposta” e “Decreti”).

1. Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale per il rischio di credito che le banche applicano in caso di acquisto dei crediti d'imposta introdotti dai Decreti.

I Decreti hanno introdotto nell'ordinamento italiano alcune misure fiscali di incentivazione erogate sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta (in questo secondo caso sono trasformabili su opzione in crediti d'imposta). I titolari dei crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure possono cederli (in tutto o in parte) a terzi; gli acquirenti a loro volta potranno utilizzarli in compensazione, secondo le medesime regole previste per il primo beneficiario, oppure cederli nuovamente. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) dallo Stato e a seconda della fattispecie i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro un anno, oppure in quote annuali lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni. Non è prevista la possibilità di riportare a nuovo né di chiedere il rimborso della parte di quota non compensata nell'anno di riferimento (per esempio, in caso di incapienza).

Per quanto attiene al trattamento contabile, il Documento Banca d'Italia – Consob – Ivass n. 9, redatto nell'ambito del “Tavolo di Coordinamento fra la Banca d'Italia, Consob, e Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS” ⁽²⁾, ha chiarito che i crediti d'imposta in esame sono sul piano sostanziale più assimilabili a un'attività finanziaria e che quindi un modello contabile basato sull'IFRS 9 rappresenti l'accounting policy più idonea a fornire un'informativa rilevante e attendibile.

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso “Amministrazioni centrali e banche centrali”. Nell'ambito del metodo standardizzato, le banche applicano a queste esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0%.

Le banche definiscono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i *plafond* di acquisto dei crediti di imposta siano definiti in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca nei confronti dell'Erario, evitando così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzati per la compensazione.

2. Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire se il trattamento prudenziale illustrato nella risposta 1 sia applicabile anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terze parti sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime. ⁽³⁾

L'attività di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terzi (c.d. “gestione attiva”) denota un intento di negoziazione di tali crediti che espone la banca a rischi aggiuntivi rispetto a quelli coperti dalla disciplina sul rischio di credito di cui alla domanda n.1.

L'attività di negoziazione può essere condotta con diverse modalità; nel seguito è illustrato il trattamento prudenziale di una possibile fattispecie operativa che si sostanzia nell'acquisto di crediti di imposta oltre la

¹ Nota di chiarimenti del 5 gennaio 2021, aggiornata al 24 luglio 2023.

² <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-9-Tavolo-IAS-IFRS.pdf>

³ Aggiornamento del 24 luglio 2023.

capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca nei confronti dell'Erario (*plafond* fiscale) e nella stipula di accordi di rivendita a controparti terze.

Le banche che intendono adottare questa strategia includono i crediti di imposta acquistati in eccedenza rispetto al *plafond* fiscale e i relativi contratti di rivendita a terzi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; a tutte queste posizioni si applica quanto previsto dalla disciplina sul portafoglio di negoziazione ⁽⁴⁾ e sui rischi di mercato (i.e. rischio generico per strumenti esposti al rischio tasso di interesse e rischio specifico). A tal fine, i contratti di rivendita sono equiparati a contratti derivati ⁽⁵⁾ e sono quindi soggetti altresì a quanto previsto per i rischi di controparte.

Per il trattamento di fattispecie diverse le banche applicano principi analoghi, avendo riguardo alla sostanza economica dell'operatività svolta e ai rischi che da essa derivano.

Le banche si dotano di adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i rischi derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta per ammontari superiori al *plafond* e quelli derivanti dai contratti di rivendita a terzi siano correttamente identificati, valutati e monitorati su base continuativa. I rischi rivenienti da questa operatività vanno considerati nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*). La valutazione è condotta da ciascuna banca con riferimento alla propria operatività e include, quanto meno, un'analisi dei seguenti profili: i) possibilità che il credito di imposta non sia riconosciuto come valido a fini di compensazione, ii) efficacia dei contratti di rivendita a controparti terze (se presenti) per mitigare il rischio di negoziazione connesso alla gestione attiva dei crediti di imposta, iii) eventuale sequestro di crediti di imposta da parte delle autorità competenti, iv) eventuali perdite già realizzate.

⁴ Incluse le regole sulla valutazione prudente degli strumenti finanziari stabilite nell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e nel Regolamento Delegato (UE) n. 101/2016 e sue successive modifiche e integrazioni.

⁵ La tipologia del derivato può variare in relazione alle clausole contrattuali. A mero titolo esemplificativo, un contratto di rivendita irrevocabile e vincolante per entrambe le parti è trattato alla stregua di un derivato di vendita a termine (i.e. *forward*), mentre un contratto di rivendita condizionato è trattato come una posizione corta su opzione call. In quest'ultimo caso trova applicazione la disciplina stabilita nell'art. 329 del CRR.